

## COVID-19

# Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 entrano in vigore le nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi 18 maggio 2020.

Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (di seguito Decreto-Legge) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (di seguito, DPCM) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020, n. 126.

### **NOTA BENE**

**Le misure previste nel Decreto-Legge si applicano:**


- ◆ **dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1 del Decreto-Legge**

**Le disposizioni del DPCM:**

- ◆ **si applicano dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni), e sono efficaci fino al 14 giugno 2020<sup>1</sup>**

**Le misure previste sia nel Decreto-Legge che nel DPCM si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione**

<sup>1</sup> Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del DPCM.



## **SPOSTAMENTI REGIONALI E INTERREGIONALI (articolo 1 del Decreto-Legge)**

A decorrere dal 18 maggio 2020, **cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.**

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.** Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti regionali e, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 (e articolo 3 in caso di spostamenti regionali) del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

## **MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (articolo 1 del Decreto-Legge e articolo 2 del DPCM)**

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i Protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

### **NOTA BENE**

**Per alcune attività economiche, produttive e sociali è prevista una data di riapertura differita (si veda allegato con estratto dell'articolo 1 del DPCM).**

In proposito si segnala che il DPCM richiama nelle premesse e riporta in allegato (Allegato 17 al DPCM) le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

Inoltre, l'articolo 2 del DPCM stabilisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 1 dello stesso DPCM (che richiama per alcune attività i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali) del:

- ◆ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020, nonché per i rispettivi ambiti di competenza;
- ◆ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali;
- ◆ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

### **ATTENZIONE**

**Il mancato rispetto dei contenuti dei Protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

Al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

## **SANZIONI E CONTROLLI**

### **(articolo 2 del Decreto-Legge)**

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale<sup>2</sup>, nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze emanate in attuazione del Decreto, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (i.e. **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentate fino a un terzo, se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo - si vedano le nostre precedenti comunicazioni**).

**Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

**All'atto dell'accertamento delle violazioni commesse nell'esercizio di un'attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.**

**Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata in sede di sua esecuzione.**

In caso di reiterata violazione, la sopra citata sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)

---

<sup>2</sup> Tale articolo, rubricato "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" dispone che "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

## ALLEGATO

### Articolo 1 del DPCM (estratto)

- f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso **palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico**, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere dal 25 maggio 2020**;
- l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- m) **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** restano sospesi fino al 14 giugno 2020. **Dal 15 giugno 2020**, detti spettacoli sono svolti [...]. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori [...]; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
- z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.